

## Il certificato preliminare attesta la correttezza di tutti gli atti preparatori

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 28 LUGLIO 2025 | Angelo Busani

La normativa in tema di certificato preliminare (la procedura per la sua emanazione, il suo contenuto e i controlli che debbono essere effettuati al fine del suo rilascio) è senz'altro una delle peculiarità più rilevanti della normativa in tema di fusione transfrontaliera. Rispetto alla mancanza di disposizioni in tal senso nel vigore della normativa anteriore al Dlgs. 19/2023, è stata anzitutto introdotta la novità secondo cui il certificato preliminare inerente alla società italiana partecipante alla fusione *cross-border* deve essere richiesto al notaio italiano dalla società stessa. Alla relativa istanza deve essere allegata una notevole serie di documenti, tra i quali spiccano: O la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa da tutte le società partecipanti all'operazione, attestante che è iniziata la prescritta procedura di negoziazione, qualora almeno una delle società partecipanti alla fusione applichi un regime di partecipazione dei lavoratori; O quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società non soggetta alla legge italiana, le certificazioni relative all'esistenza, o meno, di debiti della società italiana nei confronti di amministrazioni o enti pubblici: si tratta, ad esempio, di debiti nei confronti dell'Agenzia delle entrate, di debiti previdenziali e per premi assicurativi, di sanzioni amministrative pecuniarie dipendenti da reato, di debiti per la restituzione di benefici pubblici localizzati e di debiti aventi a oggetto la restituzione di aiuti di Stato; O quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società non soggetta alla legge italiana, la prova di aver soddisfatto o garantito i predetti debiti per la restituzione di benefici pubblici localizzati e i debiti aventi a oggetto la restituzione di aiuti di Stato. Il certificato preliminare deve essere rilasciato dal notaio "senza indugio" e comunque, di regola, entro 30 giorni e in esso il notaio deve testualmente attestare «il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione». Al fine di effettuare tale attestazione, il notaio deve verificare, in particolare: O l'avvenuta iscrizione nel Registro delle imprese italiano della decisione dei soci della società italiana di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera e il decorso del termine per l'opposizione dei creditori; O l'adempimento della normativa inerente al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società risultante dalla fusione; O l'assolvimento (quando la società incorporante non è italiana) da parte della società italiana incorporata dell'obbligo di dimostrare, mediante le prescritte certificazioni, di non avere determinati debiti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici o di averli soddisfatti o garantiti. Più in generale spetta al notaio italiano di attestare l'assenza, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, di condizioni ostative all'attuazione della fusione transfrontaliera relative alla società italiana che richiede il rilascio del certificato preliminare; e il fatto che, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, la fusione transfrontaliera non sia effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti, dai quali consegua la violazione o l'elusione di una norma imperativa del diritto dell'Unione Europea o della legge italiana e non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la legge italiana (è, quest'ultima, la c.d. "clausola anti-abuso"). © RIPRODUZIONE RISERVATA

TEMPI E CONTROLLI	Rilascio entro 30 giorni Il certificato preliminare deve essere rilasciato dal notaio "senza indugio" e comunque, di regola, entro 30 giorni dalla richiesta Verifiche Il notaio deve verificare in particolare: l'iscrizione nel Registro imprese italiano della decisione dei soci di approvare il progetto di fusione transfrontaliera e il decorso del termine per l'opposizione dei creditori; l'adempimento delle norme sul coinvolgimento dei lavoratori; se la società incorporata è italiana, l'assolvimento dell'obbligo di dimostrare di non avere debiti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici o di averli soddisfatti o garantiti
-------------------	---